



## COMUNE DI PARMA SEGRETERIA GENERALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 11 DELL'ADUNANZA DEL  
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 31/03/2006

### Deliberazione n. 45 / 11

L'anno duemilasei, questo giorno trentuno (31) del mese di marzo alle ore 16:45 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione, il consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. Franco Cattabiani nella sua qualità di Vice Presidente, e ne dirige i lavori con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott. Stelio Manuele, ed essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Al momento della votazione dell'argomento in calce risultano presenti n. 29 Consiglieri e precisamente:

UBALDI ELVIO	Presente	KLOTZ ROBERTO	Assente
ABLONDI MARCO	Presente	LA MANTIA CARMELO	Presente
ALBERTINI VITTORIO	Assente	LASAGNA LORENZO	Presente
BARANI GABRIELE	Presente	MANTELLI CARLA	Presente
BARBACINI FERNANDO	Presente	MBOCK PIERRE JANVIER	Assente
BERNINI GIOVANNI PAOLO	Assente	MOINE MASSIMO	Assente
BERSIGA VALERIO	Presente	PALLINI FABRIZIO	Assente
BERTORELLI FRANCO	Presente	PANCIROLI CLAUDIO	Presente
BERTOZZI ENNIA	Assente	PINARDI MASSIMO	Presente
BOSCARATO BENITO SERGIO	Presente	POLETTI PAOLO	Presente
BULLONI SERRA GIOVANNI	Assente	RICCI GIOVANNI	Presente
CALESTANI GIAN PIETRO	Presente	SANDRONI FERDINANDO	Presente
CARLUCCI DONATO	Presente	SERVENTI PIERSERGIO	Presente
CATTABIANI FRANCO	Presente	TEDESCHI DANTE	Assente
COLI MASSIMO	Presente	TOMMASINI MARIO	Assente
CONFORTI PAOLO	Presente	VALDRE' MARIA VITTORIA	Presente
CURTI MATTEO	Assente	VESCOVI MAURIZIO	Presente
CUTAIA LODOVICO	Presente	ZANNONI GIANFRANCO	Presente
FERRARI GABRIELE	Assente	ZENNARO MARIA RITA	Presente
GANDOLGI LUIGI	Presente	ZONI PAOLO	Presente
GRADELLA ILARIA	Presente		

Risultano inoltre presenti, all'inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Buzzi Paolo, Terzi Giancarlo, Lisi Roberto, Monteverdi Costantino, Bigiardi Claudio, Galvani Daniele, Catellani Giovanni, Colla Paola

Fungono da scrutatori i sigg: Valdrè, Coli e Vescovi.

**Oggetto:** Approvazione Schema di Accordo tra il Comune di Parma ed Enìa S.p.A., ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, e s.m.i. - I.E.

## Comune di Parma

Proposta n. 1489/2006 del 13/03/2006

**OGGETTO:** Approvazione Schema di Accordo tra il Comune di Parma ed Enìa S.p.A., ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, e s.m.i. - I.E.

**Nel corso della discussione sull'argomento in oggetto, i Conss. Ablondi, Serventi, Mantelli e Cutaia hanno presentato i seguenti emendamenti alla proposta di delibera depositata:**

### 1° emendamento

Aggiungere al primo capoverso del dispositivo: “stabilendo fin d'ora che lo schema di accordo venga così integrato: tutte le gare, qualunque ne sia la forma contrattuale, devono essere bandite, pubblicizzate ed espletate nel rigoroso rispetto delle norme sulle gare delle pubbliche amministrazioni. La presente disposizione rimane obbligatoria per Enìa Spa e/o suoi aenti causa indipendentemente dalla composizione sociale”.

Posto in votazione l'emendamento ottiene il seguente risultato: n. 30 voti favorevoli su n. 30 Consiglieri presenti e votanti.

### 2° emendamento

Inserire dopo il primo capoverso del dispositivo della deliberazione: “L'Enìa Spa si obbliga a riconoscere ai cittadini, alle associazioni ambientaliste e a ogni altro soggetto il diritto di accesso secondo le norme della Legge n. 241 del 7/8/1990 relativamente a tutti gli atti riguardanti il termovalorizzatore.”

Posto in votazione l'emendamento ottiene il seguente risultato: n. 30 voti favorevoli su n. 30 Consiglieri presenti e votanti.

Entra il Cons. Carlucci ed escono i Conss. Pallini e Tedeschi, presenti n. 29.

**Pertanto, alla luce degli emendamenti apportati nel corso della seduta, la proposta di deliberazione viene messa in votazione ed approvata come appresso:**

**n. 27 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Bersiga e Vescovi), su n. 29 Consiglieri presenti e votanti.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso**

che, ai sensi degli artt. 19, 22 e 23 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, ed al fine di dare attuazione ai principi della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, e successive integrazioni, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge regionale 6 settembre 1999 n. 25, e successive integrazioni, recante ad oggetto: *“Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”* che all’art. 2 comma 1 punto 2) individua l’Ambito Ottimale Territoriale della Provincia di Parma;

che, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 112/1998 e dalle leggi regionali dell’Emilia-Romagna n. 6/1995, in materia di programmazione e pianificazione territoriale, e n. 20/2000, e s.m.i., in materia di tutela ed uso del territorio, in data 25 luglio 2003 la Provincia di Parma ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

che la Provincia di Parma ha definitivamente approvato il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 22 marzo 2005;

che le norme tecniche di attuazione del PPGR individuano nei comuni e negli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) i principali protagonisti dell’attuazione dello strumento di programmazione in materia di gestione dei rifiuti, prevedendo idonee forme di pubblicità e misure di mitigazione adeguate;

che dal coordinamento di tali fondamentali strumenti emergono le scelte di pianificazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti all’interno dell’A.T.O. della Provincia di Parma;

### **Preso atto**

che il quadro delle azioni di pianificazione del PPGR si conclude con l’identificazione dei criteri e delle procedure per la localizzazione dei nuovi impianti di trattamento dei rifiuti urbani, di quelli speciali, nonché dei rifiuti speciali pericolosi;

che, tra i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, il PPGR prevede, in particolare, la realizzazione di un impianto di trattamento termico (termovalorizzatore) con annesso impianto di preselezione;

che, secondo i criteri specificatamente stabiliti dal predetto documento di pianificazione provinciale, tale complesso impiantistico trova ottimale collocazione in aree potenzialmente idonee derivate dal PTCP, ed, in particolare, in aree con spiccate caratteristiche produttive a livello sovracomunale ed adeguatamente attrezzate delle necessarie dotazioni infrastrutturali;

che, sulla base delle indagini territoriali svolte, il PPGR ha individuato, per il collocamento dei suddetti impianti, un' unica macroarea posta a Nord della città di Parma, comprendente l'area industriale SPIP, che soddisfa non solo il criterio della destinazione d'uso per attività produttive, ma anche quello di baricentralità rispetto al bacino di produzione dei rifiuti (A.T.O.) in modo tale da ottimizzare sia l'impatto del trasporto sull'ambiente sia i costi di gestione dei modelli di raccolta;

### **Rilevato**

che Enìa S.p.A. è una società a totale capitale pubblico, derivante dalla fusione per unione delle tre società Amps S.p.a di Parma, Tesa S.p.A. di Piacenza ed Agac S.p.A. di Reggio Emilia, dedicata allo svolgimento di pubblici servizi anche in materia ambientale;

che, ai sensi degli artt. 15 e 16 della sopracitata L.R. n. 25/1999, e s.m.i., l'allora Amps S.p.A. (ora Enìa S.p.A.) ha siglato, in data 27 dicembre 2004, la convenzione con l'Agenzia d'Ambito Territoriale 2 (Parma) dell'Emilia-Romagna, nella quale si individua in Enìa S.p.A. (Amps S.p.A.) il soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento della totalità dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati agli urbani conferiti per un periodo di dieci anni;

che nella predetta convenzione è stato precisato che lo smaltimento venga effettuato preferibilmente con strutture proprie;

che, con nota prot. n. 16478 del 3 novembre 2005, Enìa S.p.A. ha chiesto all'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, quale soggetto co-protagonista dell'attuazione del PPGR, con il quale Enìa S.p.A. è contrattualmente vincolata, di esprimere, nel rispetto delle proprie competenze, un parere sulla realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti tramite termovalorizzazione con annesso impianto di preselezione nell'ambito del territorio del Comune di Parma;

che, con deliberazione n. 10 del 25 novembre 2005, il Consiglio di Amministrazione della sopracitata Agenzia si è espresso favorevolmente in ordine alla realizzazione di tale impianto purché sia coerente con le indicazioni del PPGR e sia ovviamente dotato delle migliori tecnologie disponibili (BAT), così come previsti dalla Direttiva CEE n. 96/61/CE (IPPC), per la tutela della qualità dell'aria, delle acque, del suolo e della salute umana;

che, pertanto, con una prima lettera datata 22 dicembre 2005 prot. PR 20026, e successivamente con la nota prot. n. 2837 del 2 febbraio 2006, acquisita agli atti del Comune di Parma con prot. gen. n. 19600 del 3 febbraio 2006, entrambe allegate (**Allegato A**) allo schema di accordo oggetto della presente deliberazione (**Allegato 1**) quale parte integrante e sostanziale del medesimo, Enìa S.p.A ha manifestato al Comune di Parma la propria intenzione di realizzare e gestire una struttura per la gestione integrata dei rifiuti denominata "PAI – Polo Ambientale Integrato", comprendente, tra l'altro, un termovalorizzatore con potenzialità sufficiente allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti nella Provincia di Parma, dando con ciò piena attuazione, per

quanto di sua competenza, alle previsioni del PPGR ed agli obblighi di gestione dei rifiuti contenuti nella convenzione sottoscritta con A.T.O. di durata decennale;

### **Tenuto conto**

che, per garantire una maggiore coerenza con le indicazioni normative e per l'individuazione dell'area che presenti le migliori caratteristiche per l'insediamento del PAI, Enia S.p.A. ha condotto un approfondito studio del territorio compreso nella macroarea prevista dal PPGR, all'interno della quale sono stati individuati cinque possibili siti, sia verificando i vincoli di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti (PTCP, PPGR, PSC ed il documento preliminare relativo alla variante generale al PSC approvato con delibera di Giunta del 24.02.2005 n° 193/17), sia valutando altre caratteristiche quali la valenza ambientale dei luoghi, le future configurazioni delle aree in base alle trasformazioni in atto e le opportunità esistenti (l'accessibilità, la vicinanza alla rete di teleriscaldamento, la consistenza di presenze abitative, ecc.). (**Allegati A e B dello schema di accordo di cui all'oggetto**).

che, nell'ambito dello studio sopraccitato, è stata individuata come area con le migliori caratteristiche per l'insediamento del PAI quella denominata SPIP SUD-EST, compresa tra Via Forlanini a Nord, la TAV a Sud, il Canale Naviglio ad Ovest, Via Uguzzolo ad Est;

che, con le sopracitate lettere Enia S.p.A. ha pertanto chiesto all'Amministrazione Comunale di Parma, quale ente nel cui territorio sarebbe stata individuata la localizzazione del PAI, di:

1. esprimere il proprio parere favorevole nei confronti della proposta di Enia S.p.A. - mediante la conclusione di uno specifico accordo con la stessa - alla localizzazione del PAI, quale opera di pubblica utilità, all'interno dell'area individuata compresa tra Via Forlanini a Nord, la TAV a Sud, il Canale Naviglio ad Ovest, Via Uguzzolo ad Est. Essendo l'area compresa nell'unica macroarea individuata nel vigente PPGR, tale scelta costituisce concreta attuazione del Piano stesso;
2. avviare l'iter urbanistico, con gli strumenti idonei, anche ai fini dei successivi procedimenti, anche forzosi, di acquisizione dell'area, che porterà alla modifica della destinazione d'uso dell'area medesima, da agricola-produttiva ad area destinata ad attrezzature tecnologiche;
3. avviare ed esperire, in collaborazione con tutte le amministrazioni pubbliche competenti e la stessa Enia S.p.A., tutte le procedure più idonee ad accelerare il procedimento di realizzazione del PAI;

**Dato atto** che l'istruttoria curata dai competenti uffici comunali, allegata allo schema di accordo in oggetto quale parte integrante e sostanziale del medesimo (**Allegato C**), in merito alla proposta di localizzazione del PAI da parte di Enia S.p.A., ha evidenziato una compatibilità con gli strumenti urbanistici sovraordinati (PTCP e PPGR) ed coerenza con il documento preliminare del nuovo PSC, il quale evidenzia l'ambito "produttivo lineare" ideale per ospitare il nuovo PAI;

## **Richiamati**

l'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, che prevede in generale per l'amministrazione pubblica procedente la possibilità di concludere accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sempre comunque nel rispetto dei diritti dei terzi e nel perseguitamento del pubblico interesse;

l'art. 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, che consente agli enti locali di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica;

l'art. 32 della medesima legge regionale che disciplina le procedure di variante al PSC;

## **Valutato**

che, nel presente caso, l'accordo con soggetti privati, definito ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 20/2000, risulta essere lo strumento amministrativo più idoneo in quanto ne sussistono tutti i presupposti; in particolare, Enia S.p.A. è soggetto privato, qualificato, che svolge un pubblico servizio in materia ambientale, e l'opera da realizzare è certamente di interesse pubblico locale, ma anche sovralocale, essendo destinata allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti in tutta la provincia di Parma;

che l'intesa ai sensi del predetto art. 18 può consentire di specificare al meglio l'assetto urbanistico, edilizio, ambientale ed infrastrutturale del PAI in relazione alle indicazioni espresse nel PPGR e nel PTCP, nonché nel documento preliminare al nuovo PSC, il quale indica un ambito denominato "produttivo lineare" a Nord dell'autostrada, configurandosi come sito ideale per la localizzazione del termovalorizzatore;

## **Preso atto**

che, con deliberazione n. 320 del 13 marzo 2006 la Giunta Comunale, concordando con l'ipotesi di accordo ex art. 18 della L.R. n. 20/2000 tra il Comune ed il soggetto privato Enia S.p.A., ha dato atto che:

- ✓ la sottoscrizione dell'accordo allegato sia subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- ✓ l'esito della determinazione dell'organo consiliare potrebbe portare anche ad un parziale accoglimento ovvero alla necessità di introdurre talune modifiche ai contenuti dell'accordo;

## **Tenuto presente**

che l'art. 18 comma 3 della L.R. n. 20/2000, e s.m.i., dispone che l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, prevedendo inoltre che l'accordo stesso è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

che, pertanto, l'efficacia degli impegni assunti dal Comune di Parma e da Enìa S.p.A. con la sottoscrizione dell'allegato accordo è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dei procedimenti di variazione degli strumenti di pianificazione prevista degli artt. 32, 34 e 35 della L. R. n. 20/2000, e s.m.i.;

**Ravvisata** l'opportunità che quest'organo approvi lo schema di accordo presentato da Enìa S.p.A., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa, ed avvii l'iter urbanistico, con gli strumenti idonei per la modifica della destinazione d'uso dell'area individuata per la localizzazione del PAI, da area agricola produttiva ad area destinata ad attrezzature tecnologiche;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Direttore dell'Area Pianificazione, Arch. Ivano Savi;

**Ritenuto** di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, rilevata l'urgenza di dare avvio il più rapidamente possibile alla realizzazione del predetto progetto, i cui tempi sono ipotizzabili, nella migliore delle ipotesi, in circa cinque anni; tutto ciò anche in considerazione delle previsioni del D.lgs. n. 36/2003, e s.m.i., e del successivo decreto ministeriale 3 agosto 2005, sulla base dei quali, a partire dal 1 gennaio 2007 non possono più essere smaltiti in discarica rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) maggiore a 13.000Kj/kg;

**Visto** l'allegato parere favorevole esplicitato dal Direttore del Settore Mobilità e Ambiente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'attestazione che il presente atto deliberativo non comporta obbligo per l'Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate;

**Preso atto** dell'inesistenza di rilievi, di difformità dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

## DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000, e s.m.i., lo schema di accordo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 1**), tra il Comune di Parma ed il soggetto privato Enìa S.p.A., stabilendo fin d'ora che lo schema di accordo venga così integrato: tutte le gare, qualunque ne sia la forma contrattuale, devono essere bandite, pubblicizzate ed espletate nel rigoroso rispetto delle norme sulle gare delle pubbliche amministrazioni. La presente disposizione rimane obbligatoria per Enìa Spa e/o suoi aventi causa indipendentemente dalla composizione sociale.

L'Enìa Spa si obbliga a riconoscere ai cittadini, alle associazioni ambientaliste e a ogni altro soggetto il diritto di accesso secondo le norme della Legge n. 241 del 7/8/1990 relativamente a tutti gli atti riguardanti il termovalorizzatore.

- di dare atto che il comma 3 del sopraccitato art. 18, dispone che l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, e che l'accordo stesso è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;
- di dare atto che l'efficacia degli impegni assunti dal Comune di Parma e da Enìa S.p.A. con la sottoscrizione del presente atto è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dei procedimenti di variazione degli strumenti di pianificazione prevista degli artt. 32, 34 e 35 della L. R. n. 20/2000;
- di delegare l'Assessore alla Mobilità ed Ambiente del Comune di Parma a sottoscrivere il sopraccitato schema di accordo;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell'Area Pianificazione, Arch. Ivano Savi;
- di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma
- di dare atto che il Direttore del Settore che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa, ha attestato, sotto la propria responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

1489/2006 del 13/03/2006

**PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 1489/2006 del 13/03/2006 del Settore SERVIZIO AMBIENTE di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Approvazione Schema di Accordo tra il Comune di Parma ed Enìa S.p.A., ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, e s.m.i. - I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ed si attesta che l'atto medesimo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal  
Dirigente responsabile  
Emanuele Moruzzi

Parma, 17/03/06

*DELIBERAZIONE N. 45/2006*

*DEL 31/03/2006*

Il processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE: CATTABIANI  
IL SEGRETARIO GENERALE: MANUELE

---

## ***RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE***

*Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Delegato certifica che copia del testo della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 11/04/2006 al 26/04/2006, mentre gli eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l'ufficio Segreteria Generale.*

Parma, lì 03/04/2006

IL SEGRETARIO GENERALE

MANUELE